



Bruxelles, 22 giugno 2022
(OR. en)

10585/22

**Fascicolo interistituzionale:
2020/0278(COD)**

**FRONT 265
IXIM 172
CODEC 986
COMIX 340**

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Delegazioni
n. doc. prec.:	9726/1/22 REV 1
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817 – Mandato per i negoziati con il Parlamento europeo

Si allega per le delegazioni il mandato relativo alla proposta in oggetto, approvato dal Comitato dei rappresentanti permanenti nella riunione del 22 giugno 2022.

2020/0278 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Lo spazio Schengen è stato creato per realizzare l'obiettivo dell'Unione di uno spazio senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone, come stabilito all'articolo 3, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE). Il buon funzionamento di tale spazio si basa sulla fiducia reciproca tra gli Stati membri e su una gestione efficiente della frontiera esterna.

- (2) Le norme applicabili al controllo di frontiera sulle persone che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione sono stabilite nel regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio (codice frontiere Schengen)¹, adottato a norma dell'articolo 77, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). **Tuttavia, nonostante l'applicazione delle misure di sorveglianza di frontiera, gli Stati membri potrebbero trovarsi ad affrontare attraversamenti non autorizzati da parte di cittadini di paesi terzi che cercano di evitare le verifiche di frontiera.** Per sviluppare ulteriormente la politica dell'Unione volta a garantire il controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell'attraversamento delle frontiere esterne di cui all'articolo 77, paragrafo 1, TFUE, è opportuno adottare misure supplementari che contemplino le situazioni nelle quali i cittadini di paesi terzi riescono a sottrarsi alle verifiche di frontiera alle frontiere esterne, **di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/399**, o sono sbarcati a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, [...] o **presentano domanda di protezione internazionale presso un valico di frontiera senza soddisfare le condizioni d'ingresso, o presentano domanda di protezione internazionale e si avvalgono di un'autorizzazione all'ingresso per motivi umanitari o in virtù di obblighi internazionali di cui all'articolo 6, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) 2016/399**. Il presente regolamento integra e precisa il regolamento (UE) 2016/399 relativamente a queste tre situazioni.
- (3) È essenziale garantire che in queste tre situazioni i cittadini di paesi terzi siano sottoposti ad accertamenti che ne facilitino la corretta identificazione e consentano di indirizzarli in modo efficiente alle procedure pertinenti, che, a seconda delle circostanze, possono essere procedure di protezione internazionale o procedure conformi alla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva rimpatri")². Gli accertamenti dovrebbero integrare organicamente le verifiche svolte alla frontiera esterna o compensare l'elusione di tali verifiche da parte dei cittadini di paesi terzi all'atto dell'attraversamento della frontiera esterna.
- (4) Il controllo di frontiera è nell'interesse non solo degli Stati membri alle cui frontiere esterne viene effettuato, ma di tutti gli Stati membri che hanno abolito il controllo alle frontiere interne. Il controllo di frontiera dovrebbe contribuire alla lotta contro la migrazione irregolare e **il traffico** e la tratta di esseri umani nonché alla prevenzione di qualunque minaccia per la sicurezza interna, l'ordine pubblico, la salute pubblica e le relazioni internazionali degli Stati membri. Per questo le misure adottate alle frontiere esterne sono un elemento importante di un approccio globale in materia di migrazione che risponda alla sfida posta dai flussi misti di migranti **irregolari** e persone [...] **che necessitano di protezione internazionale**.

¹ Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

² Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

- (5) Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2016/399, il controllo di frontiera consiste in verifiche di frontiera effettuate ai valichi di frontiera e nella sorveglianza di frontiera, effettuata tra i valichi di frontiera allo scopo di evitare che i cittadini di paesi terzi **attraversino le frontiere senza autorizzazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/399 ed eludano in tal modo** le verifiche di frontiera. A norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/399, una persona che ha attraversato una frontiera in modo non autorizzato e che non ha il diritto di soggiornare sul territorio dello Stato membro interessato è fermata ed è sottoposta a procedure conformi alla direttiva 2008/115/CE. A norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2016/399, il controllo di frontiera dovrebbe essere effettuato senza pregiudizio dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale, in particolare per quanto concerne il non respingimento.
- (6) Le guardie di frontiera si trovano spesso di fronte a cittadini di paesi terzi privi di documenti di viaggio che chiedono protezione internazionale, sia dopo essere stati fermati nel corso delle attività di sorveglianza di frontiera sia durante le verifiche ai valichi di frontiera. In alcune sezioni di frontiera le guardie di frontiera devono inoltre gestire [...] **afflussi** massicci di [...] **persone** simultanei. In situazioni simili è particolarmente difficile garantire che siano consultate tutte le banche dati pertinenti e determinare subito la procedura di asilo o di rimpatrio adeguata.
- (7) Per assicurare una gestione rapida dei casi dei cittadini di paesi terzi **alle frontiere esterne o all'interno del territorio degli Stati membri che non sono stati oggetto di verifiche di frontiera alle frontiere esterne degli Stati membri e di quelli che hanno presentato domanda di protezione internazionale presso i valichi di frontiera o nelle zone di transito senza soddisfare le condizioni d'ingresso [...]**, è necessario istituire un quadro più solido per la cooperazione tra le varie autorità nazionali responsabili di effettuare il controllo di frontiera, proteggere la salute pubblica, esaminare la necessità di protezione internazionale e applicare le procedure di rimpatrio.
- (8) Nello specifico gli accertamenti dovrebbero [...] **contribuire** a far sì che i cittadini di paesi terzi che ne sono oggetto siano indirizzati quanto prima verso le procedure adeguate e che queste proseguano senza interruzioni né ritardi. Gli accertamenti dovrebbero al contempo contribuire a contrastare la pratica [...] **in base alla quale i** richiedenti protezione internazionale [...] fuggono per cercare di presentare domanda in un altro Stato membro o senza intenzione di ripresentarla. **Tenuto conto del fatto che gli accertamenti dovrebbero contribuire a garantire l'indirizzamento alle procedure adeguate, gli obblighi derivanti dal presente regolamento dovrebbero lasciare impregiudicate le norme applicabili ai sensi del diritto dell'Unione in materia di protezione internazionale o rimpatrio.**

- (9) Per quanto concerne le persone che presentano domanda di protezione internazionale, la registrazione della domanda dovrebbe essere determinata dall'articolo 6 [...] della direttiva 2013/32 sulle procedure di asilo. È opportuno che gli accertamenti siano seguiti da un esame della necessità di protezione internazionale. Gli accertamenti dovrebbero consentire di raccogliere e condividere con le autorità preposte a tale esame tutte le informazioni utili a determinare la procedura adeguata per esaminare la domanda, accelerando così il processo. Gli accertamenti dovrebbero altresì assicurare che le persone [...] **vulnerabili** siano individuate precocemente, onde tenere pienamente conto di eventuali esigenze [...] **specifiche** al momento di determinare e attuare la procedura applicabile.
- (10) È opportuno che gli obblighi derivanti dal presente regolamento lascino impregiudicate le disposizioni relative alla competenza per l'esame di una domanda di protezione internazionale di cui al regolamento (UE) n. **604/2013 (regolamento Dublino III)** [...].
- (11) È opportuno che il presente regolamento si applichi ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi fermati in relazione all'attraversamento non autorizzato via terra, mare o aria della frontiera esterna di uno Stato membro, fatta eccezione per i cittadini di paesi terzi dei quali lo Stato membro non sia tenuto a rilevare i dati biometrici conformemente all'[articolo **13** [...], paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) **XXX/XXX (regolamento EURODAC III)**] per motivi diversi dall'età, nonché alle persone sbarcate a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, a prescindere dal fatto che presentino o meno richiesta di protezione internazionale. **Per quest'ultima categoria di persone, l'applicazione del presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicati gli obblighi degli Stati membri ai sensi del diritto internazionale in materia di operazioni di ricerca e soccorso.** È inoltre opportuno che il presente regolamento si applichi a chi chiede protezione internazionale presso i valichi di frontiera o nelle zone di transito senza soddisfare le condizioni d'ingresso.
- (12) **In linea di principio**, è opportuno che gli accertamenti siano effettuati alla frontiera esterna o nelle sue vicinanze. **Tuttavia, specialmente nei casi in cui non vi siano strutture adeguate presso le frontiere o tali strutture siano già occupate, essi possono essere svolti in altri luoghi designati [...].** È opportuno che gli Stati membri [...] **stabiliscano nel loro diritto nazionale [...]** **disposizioni volte a garantire la presenza dei cittadini di paesi terzi interessati nei luoghi designati** durante gli accertamenti, **al fine di impedirne la fuga.** In casi specifici, se necessario, tali misure possono includere il trattenimento, **o altre misure alternative in grado di conseguire lo stesso obiettivo**, nel rispetto della normativa nazionale in materia. **Il trattenimento dovrebbe sempre essere necessario, proporzionato e soggetto a un ricorso effettivo, in linea con il diritto nazionale, dell'UE e internazionale, e non dovrebbe superare la durata prevista dal quadro normativo nazionale.** Oltre tale durata, si applicherebbero misure alternative. **I cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti dovrebbero rimanere, per la durata degli stessi, a disposizione delle autorità preposte agli accertamenti. In caso di fuga da tali autorità, potrebbero essere passibili di sanzioni se previste dal diritto nazionale, in linea con il diritto dell'UE. Tali sanzioni integrerebbero il quadro stabilito dal regolamento (UE) 2016/399 e dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli accertamenti all'interno del territorio dovrebbero essere effettuati in qualsiasi luogo adeguato.**

- (13) Se durante gli accertamenti risulta evidente che il cittadino di paese terzo che ne è oggetto soddisfa le condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399, è opportuno interromperli e autorizzare l'interessato a entrare nel territorio, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del suddetto regolamento.
- (14) Vista la finalità della deroga di cui all'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/399, le persone il cui ingresso è stato autorizzato da uno Stato membro con decisione individuale in applicazione di tale disposizione non dovrebbero essere sottoposte agli accertamenti anche se non soddisfano tutte le condizioni d'ingresso, **a meno che non presentino domanda di protezione internazionale.**
- (15) È opportuno che tutte le persone sottoposte agli accertamenti siano oggetto di verifiche, **compresi, se del caso, colloqui, tese a stabilirne o verificarne** l'identità e appurare che non rappresentino [...] **un rischio** per la sicurezza [...] o **una minaccia** per la salute pubblica. Nel caso delle persone che [...] **presentano domanda di** protezione internazionale presso i valichi di frontiera, è opportuno tenere conto delle verifiche dell'identità e dei controlli di sicurezza svolti nel quadro delle verifiche di frontiera al fine di evitare la duplicazione degli sforzi.
- (16) Al termine degli accertamenti è opportuno che i cittadini di paesi terzi interessati siano indirizzati alla procedura pertinente al fine di stabilire la competenza per l'esame della domanda **a norma del regolamento (UE) n. 604/2013 (regolamento Dublino III)** e valutare la necessità di protezione internazionale **a norma della direttiva 2013/32/UE (direttiva sulle procedure d'asilo)** oppure, a seconda dei casi, che siano sottoposti a procedure conformi alla direttiva 2008/115/CE (direttiva rimpatri), **oggetto di rifusione.** [...]
- (17) Agli accertamenti può anche seguire la ricollocazione nell'ambito [...] **di un** meccanismo di solidarietà [...].

(18) Conformemente all'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/399, il rispetto delle condizioni d'ingresso e l'autorizzazione all'ingresso sono indicati da un timbro d'ingresso in un documento di viaggio. L'assenza del timbro d'ingresso o l'assenza del documento di viaggio può pertanto essere ritenuta un'indicazione che il titolare non soddisfa le condizioni d'ingresso. Con l'entrata in funzione del sistema di ingressi/uscite, che comporterà la sostituzione dei timbri con la registrazione nel sistema elettronico, tale presunzione diventerà più attendibile. È pertanto opportuno che gli Stati membri procedano agli accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi che si trovano già sul loro territorio e che non sono in grado di dimostrare di aver soddisfatto le condizioni d'ingresso nel territorio degli Stati membri. Gli accertamenti sono necessari per compensare il fatto che presumibilmente, all'arrivo nello spazio Schengen, tali cittadini di paesi terzi sono riusciti a sottrarsi alle verifiche all'ingresso e pertanto non è stato possibile rifiutare loro l'ingresso o indirizzarli alla procedura adeguata dopo gli accertamenti. Gli accertamenti possono anche aiutare ad appurare, mediante la consultazione delle banche dati di cui al presente regolamento, che le persone interessate non rappresentino [...] **un rischio per la sicurezza**. Al termine degli accertamenti all'interno del territorio, i cittadini di paesi terzi interessati dovrebbero essere sottoposti a una procedura di rimpatrio o, se presentano domanda di protezione internazionale, alla procedura di asilo adeguata. È opportuno evitare per quanto possibile di sottoporre più volte agli accertamenti lo stesso cittadino di paese terzo.

(18 bis) Qualora un cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare sia fermato o scoperto alla frontiera interna o nelle sue immediate vicinanze e qualora non vi siano indicazioni che abbia attraversato la frontiera esterna in modo autorizzato o che sia già stato sottoposto ad accertamenti, gli Stati membri che effettuano il fermo non possono procedere agli accertamenti se la persona in questione è ripresa in carico da un altro Stato membro in virtù di accordi o intese bilaterali o nell'ambito di un quadro di cooperazione specifico, come la procedura di trasferimento di cui all'articolo 23 bis del regolamento (UE) 2016/399.

Lo Stato membro che ha ripreso in carico il cittadino di paese terzo dovrebbe procedere agli accertamenti. Tuttavia, in tale caso, il trasferimento del cittadino di paese terzo deve avvenire immediatamente dopo il fermo o la scoperta, per far sì che gli accertamenti abbiano inizio quanto prima.

(18 ter) Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni del diritto nazionale relative all'identificazione di cittadini di paesi terzi sospettati di soggiornare irregolarmente in uno Stato membro al fine di reperire, entro un termine breve ma ragionevole, le informazioni che consentano di accertare l'irregolarità o la regolarità del soggiorno.

(18 quater) Fatte salve le norme in materia di controllo di frontiera applicabili alle frontiere interne degli Stati membri per le quali non è ancora stata presa una decisione relativa all'eliminazione di tali controlli, gli accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi fermati in relazione all'attraversamento non autorizzato di tali frontiere interne dove i controlli non sono ancora stati eliminati dovrebbero seguire le norme stabilite dal presente regolamento in materia di accertamenti all'interno del territorio e non le norme stabilite in materia di accertamenti alle frontiere esterne.

- (19) È opportuno che gli accertamenti siano completati il prima possibile e che non durino più di cinque giorni. **Gli Stati membri possono fissare un termine più breve nella rispettiva legislazione nazionale, a condizione che ciò garantisca l'esecuzione delle verifiche previste dal presente regolamento.** [...] Il termine di cinque giorni dovrebbe essere prorogato solo se si verificano circostanze eccezionali alle frontiere esterne che determinano il superamento delle capacità dello Stato membro di gestire gli accertamenti per motivi che sfuggono al suo controllo [...].
- (20) È opportuno che gli Stati membri individuino, tenendo conto della geografia e delle infrastrutture esistenti, luoghi adeguati per gli accertamenti alla frontiera esterna o nelle sue vicinanze, **ovvero in qualunque altro luogo designato**, così che i cittadini di paesi terzi fermati e quelli che si presentano ai valichi di frontiera possano essere sottoposti rapidamente agli accertamenti. Le attività legate agli accertamenti possono essere espletate nei punti di crisi (hotspot) di cui all'articolo 2, punto 23, del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio³. **Per gli accertamenti all'interno del territorio gli Stati membri dovrebbero stabilire luoghi adeguati sul territorio.**
- (21) Per conseguire gli obiettivi degli accertamenti è opportuno assicurare una stretta cooperazione tra le autorità nazionali competenti di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2016/399, **le autorità coinvolte nelle procedure di asilo e responsabili dell'accoglienza dei richiedenti** [...] e le autorità preposte alle procedure di rimpatrio conformi alla direttiva 2008/115/CE. È opportuno che siano strettamente coinvolte negli accertamenti anche le autorità per la tutela dei minori laddove necessario affinché l'interesse superiore del minore sia tenuto in debita considerazione durante il processo. È opportuno consentire agli Stati membri di avvalersi del sostegno delle agenzie competenti, in particolare l'Agenzia della guardia di frontiera e costiera europea e l'[Agenzia dell'Unione europea per l'asilo], nei limiti dei loro mandati. È opportuno che gli Stati membri coinvolgano i relatori nazionali sulla tratta di esseri umani **o meccanismi equivalenti** qualora dagli accertamenti emergano fatti pertinenti, in linea con la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴.
- (22) È opportuno che nell'effettuare gli accertamenti le autorità competenti si conformino alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e garantiscano il rispetto della dignità umana, senza alcuna discriminazione fondata sul sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. È opportuno prestare particolare attenzione all'interesse superiore del minore.

³ Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).

⁴ Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

- (23) Per garantire il rispetto del diritto dell'UE e del diritto internazionale, ivi compresa la Carta dei diritti fondamentali, durante gli accertamenti, è opportuno che ciascuno Stato membro [...] **preveda** un meccanismo di monitoraggio e predisponga misure adeguate per salvaguardarne l'indipendenza. **A tal fine gli Stati membri possono ricorrere a meccanismi nazionali di monitoraggio dei diritti fondamentali già esistenti che contemplino garanzie tese ad assicurarne l'indipendenza.** È opportuno che il meccanismo di monitoraggio si applichi in particolare al rispetto dei diritti fondamentali in relazione agli accertamenti, nonché al rispetto delle norme nazionali che disciplinano il trattenimento e al rispetto del principio di non respingimento di cui all'articolo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2016/399. È opportuno che l'Agenzia per i diritti fondamentali elabori orientamenti generali per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento indipendente del meccanismo di monitoraggio. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter chiedere all'Agenzia per i diritti fondamentali di aiutarli a sviluppare il meccanismo di monitoraggio nazionale. Dovrebbero altresì poter chiedere consulenza all'Agenzia per i diritti fondamentali per quanto concerne la definizione della metodologia di monitoraggio applicata dal meccanismo e le misure di formazione del caso. Gli Stati membri dovrebbero anche poter invitare le organizzazioni e gli organismi nazionali, internazionali e non governativi competenti a partecipare al monitoraggio. È opportuno che il meccanismo di monitoraggio indipendente lasci impregiudicato il monitoraggio dei diritti fondamentali da parte degli osservatori dei diritti fondamentali dell'Agenzia della guardia di frontiera e costiera europea previsto dal regolamento (UE) 2019/1896. È opportuno che gli Stati membri indaghino sui casi di presunta violazione dei diritti fondamentali durante gli accertamenti, segnatamente provvedendo affinché le denunce siano trattate in modo rapido e adeguato.
- (24) È opportuno che, **quanto prima e comunque** entro il termine degli accertamenti, le autorità preposte agli accertamenti compilino un modulo consuntivo **con tutte le informazioni pertinenti raccolte o includano tali informazioni nel modulo relativo alla ricollocazione.** È opportuno che il modulo sia trasmesso **con qualsiasi mezzo adeguato, strumenti digitali compresi**, alle autorità che esaminano le domande di protezione internazionale o alle autorità competenti per **le procedure di rimpatrio**, a seconda delle autorità cui è indirizzata la persona. [...] **Il completamento degli accertamenti non dovrebbe impedire alle autorità, se del caso, di proseguire le azioni intese a determinare l'identità della persona interessata e a valutare eventuali rischi per la sicurezza.**
- (25) È opportuno che le autorità competenti trasmettano all'Eurodac i dati biometrici rilevati durante gli accertamenti, unitamente ai dati di cui agli articoli **[10, 13, 14 e 14 bis]** del regolamento Eurodac **III**], entro i termini previsti da tale regolamento.

- (26) È opportuno che [...] le persone sottoposte agli accertamenti alle frontiere esterne siano oggetto di [...] **un controllo preliminare dello stato di salute** volto a individuare le persone bisognose di cure immediate o per le quali sono necessarie altre misure, ad esempio l'isolamento per motivi di salute pubblica. [...]. Se manifestamente superfluo, in particolare perché le condizioni generali della persona appaiono molto buone, [...] **il controllo** non dovrebbe essere effettuato e la persona in questione ne dovrebbe essere informata. **A titolo di deroga e in circostanze eccezionali connesse al numero di cittadini di paesi terzi che devono essere sottoposti agli accertamenti, e sulla base delle condizioni generali della persona, le autorità preposte agli accertamenti possono decidere — sotto la supervisione di personale medico qualificato — che tale controllo preliminare dello stato di salute non è necessario. Gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione quando si avvalgono di tale possibilità.** È opportuno che [...] **il controllo preliminare dello stato di salute** sia eseguito da **personale medico qualificato** [...] dello Stato membro interessato. [...]
- (26 bis) **Durante gli accertamenti, è opportuno effettuare un controllo delle vulnerabilità al fine di individuare eventuali indicazioni di vulnerabilità, fatta salva un'ulteriore valutazione in procedure successive dopo il completamento degli accertamenti. È opportuno prendere in considerazione le esigenze specifiche dei minori e delle persone vulnerabili.**
- (27) Durante gli accertamenti è opportuno garantire a tutte le persone interessate condizioni di vita conformi alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'accesso a prestazioni sanitarie d'urgenza e al trattamento essenziale delle malattie. È opportuno riservare un'attenzione particolare alle persone vulnerabili quali le donne incinte, gli anziani, le famiglie monoparentali, le persone affette da disabilità fisiche o mentali immediatamente identificabili, le persone che hanno evidentemente subito traumi psicologici o fisici e i minori non accompagnati. Nel caso dei minori, in particolare, è opportuno che le informazioni siano fornite in maniera adatta ai minori stessi e alla loro età. È opportuno che tutte le autorità che partecipano ai compiti inerenti agli accertamenti **riferiscano in merito a eventuali situazioni di vulnerabilità riscontrate o loro segnalate**, rispettino la dignità umana e la vita privata e si astengano da azioni o condotte discriminatorie.
- (28) Poiché i cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti potrebbero non avere con sé i documenti di identità e i documenti di viaggio richiesti per attraversare legalmente la frontiera esterna, è opportuno che gli accertamenti prevedano una procedura di identificazione **o di verifica**.

- (29) L'archivio comune di dati di identità (CIR) è stato istituito dal regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio ("regolamento sull'interoperabilità")⁵ per agevolare e aiutare nella corretta identificazione delle persone registrate nel sistema di ingressi/uscite (EES), nel sistema di informazione visti (VIS), nel sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), nell'Eurodac e nel sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali riguardo ai cittadini di paesi terzi (ECRIS-TCN), comprese le persone ignote che non sono in grado di dimostrare la propria identità. A tal fine il CIR contiene solo i dati di identità, i dati del documento di viaggio e i dati biometrici presenti nell'EES, nel VIS, nell'ETIAS, nell'Eurodac e nell'ECRIS-TCN, separati per logica. Il CIR conserva solo i dati personali strettamente necessari per svolgere una verifica di identità accurata. I dati personali che vi sono registrati sono conservati per un arco di tempo non superiore a quanto strettamente necessario per il conseguimento delle finalità dei sistemi sottostanti e dovrebbero essere cancellati in modo automatico e concomitante alla loro cancellazione dai sistemi sottostanti. Il ricorso al CIR permette un'identificazione attendibile ed esaustiva delle persone grazie alla possibilità di consultare simultaneamente, in modo rapido e affidabile, tutti i dati di identità presenti nell'EES, nel VIS, nell'ETIAS, nell'Eurodac e nell'ECRIS-TCN, garantendo al contempo la massima protezione dei dati ed evitando trattamenti inutili o la duplicazione dei dati.
- (30) Per stabilire l'identità di una persona sottoposta agli accertamenti, è opportuno avviare una verifica nel CIR in sua presenza durante gli accertamenti. Nel corso della verifica è opportuno che i dati biometrici della persona siano confrontati con i dati contenuti nel CIR. Se non possono essere usati i dati biometrici dell'interessato o se l'interrogazione con tali dati fallisce, l'interrogazione può essere effettuata con i dati di identità combinati con i dati del documento di viaggio, ove disponibili. Nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità, se dall'interrogazione risulta che nel CIR sono conservati dati dell'interessato, è opportuno che le autorità dello Stato membro vi abbiano accesso per consultare i dati di identità, i dati del documento di viaggio e i dati biometrici dell'interessato, senza che il CIR fornisca alcuna indicazione sul sistema di informazione dell'UE cui tali dati appartengono.
- (31) Poiché il regolamento (UE) 2019/817 limita l'uso del CIR a fini di identificazione ai casi in cui ciò agevola e aiuta la corretta identificazione delle persone registrate nell'EES, nel VIS, nell'ETIAS, nell'Eurodac e nell'ECRIS-TCN nel contesto dei controlli di polizia nel territorio degli Stati membri, detto regolamento deve essere modificato per includere tra le finalità d'uso del CIR l'identificazione delle persone durante gli accertamenti istituiti dal presente regolamento.
- (32) Dal momento che molte persone sottoposte agli accertamenti potrebbero non avere con sé alcun documento di viaggio, è opportuno che le autorità che eseguono gli accertamenti abbiano accesso a qualsiasi altro documento utile in possesso degli interessati nei casi in cui i loro dati biometrici non siano utilizzabili o non abbiano riscontri nel CIR. È inoltre opportuno che le autorità possano usare i dati desunti da tali documenti, diversi dai dati biometrici, per effettuare verifiche nelle banche dati pertinenti.

⁵ Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).

- (33) L'identificazione delle persone durante le verifiche di frontiera presso i valichi di frontiera e la consultazione delle banche dati nel contesto della sorveglianza di frontiera o dei controlli di polizia nella zona di frontiera esterna a opera delle autorità che hanno indirizzato le persone interessate agli accertamenti dovrebbero essere considerate parte degli accertamenti e non dovrebbero essere ripetute, a meno che sussistano circostanze giustificative particolari.
- (34) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione dell'articolo 11, paragrafo [...]4, e dell'articolo 12, paragrafo [...]8, del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶. Per l'adozione degli atti di esecuzione pertinenti è opportuno far ricorso alla procedura d'esame.
- (35) È opportuno che gli accertamenti valutino anche se l'ingresso nell'Unione dei cittadini di paesi terzi possa rappresentare **un rischio per la sicurezza** [...].
- (36) Poiché gli accertamenti riguardano le persone presenti alla frontiera esterna che non soddisfano le condizioni d'ingresso, o sbarcate a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso, è opportuno che i controlli di sicurezza nel quadro di tali accertamenti siano almeno di livello analogo a quelli effettuati sui cittadini di paesi terzi che hanno presentato precedentemente una domanda di autorizzazione all'ingresso nell'Unione per un soggiorno di breve durata, siano essi soggetti o meno all'obbligo del visto.
- (37) Per i cittadini di paesi terzi che, in virtù della loro nazionalità, sono esenti dall'obbligo del visto a norma del regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷, il regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸ ("regolamento ETIAS") prevede l'obbligo di presentare domanda di autorizzazione ai viaggi prima di recarsi nell'UE per un soggiorno di breve durata. Prima che il richiedente riceva l'autorizzazione ai viaggi, i dati personali che ha presentato sono oggetto di controlli di sicurezza in varie banche dati dell'UE – il sistema di informazione visti (VIS), il sistema d'informazione Schengen (SIS), il sistema di ingressi/uscite (EES), il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), i dati Europol trattati ai fini di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2016/794⁹, l'ECRIS-TCN¹⁰ –

⁶ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

⁷ Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 39).

⁸ Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).

⁹ Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

nonché nelle banche dati Interpol sui documenti di viaggio rubati o smarriti (SLTD) e sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (TDAWN).

- (38) In applicazione dei regolamenti (CE) n. 810/2009 e (CE) n. 767/2008, prima del rilascio del visto i cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto a norma del regolamento (UE) 2018/1806 sono oggetto di controlli di sicurezza nelle stesse banche dati consultate per i cittadini di paesi terzi esenti da tale obbligo.
- (39) Dal ragionamento esposto al considerando 36 consegue che per le persone sottoposte agli accertamenti è opportuno effettuare verifiche automatizzate a fini di sicurezza negli stessi sistemi consultati per chi presenta domanda di visto o domanda di autorizzazione ai viaggi nel sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi: VIS, EES, ETIAS, SIS, ECRIS-TCN, banche dati SLTD e TDAWN di Europol e Interpol. È opportuno che le persone sottoposte agli accertamenti siano anche oggetto di ricerche nell'ECRIS-TCN, per quanto riguarda le persone condannate per reati di terrorismo e altri reati gravi, nei dati Europol di cui al considerando 38 e nelle banche dati Interpol SLTD e TDAWN.
- (40) È opportuno che tali ricerche siano svolte in modo tale da garantire che dalle banche dati siano estratti solo i dati indispensabili ai fini dei controlli di sicurezza. Nel caso delle persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale presso un valico di frontiera, è opportuno che ai fini del controllo di sicurezza nel quadro degli accertamenti si consultino le banche dati che non erano state consultate durante le verifiche di frontiera alla frontiera esterna, evitando così consultazioni ripetute.
- (41) Ove giustificato **dalle loro finalità** [...], gli accertamenti possono includere la verifica degli oggetti in possesso dei cittadini di paesi terzi, conformemente al diritto nazionale. È opportuno che tutte le misure applicate in questo contesto siano proporzionate e rispettino la dignità umana delle persone sottoposte agli accertamenti. È opportuno che le autorità coinvolte garantiscano il rispetto dei diritti fondamentali degli interessati, segnatamente il diritto alla protezione dei dati personali e la libertà di espressione.
- (42) Considerato che l'accesso all'EES, all'ETIAS, al VIS e all'ECRIS-TCN è indispensabile affinché le autorità designate possano effettuare gli accertamenti atti a stabilire se la persona possa rappresentare **un rischio per la sicurezza** [...], è opportuno modificare i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/816, rispettivamente, per fornire tale diritto di accesso supplementare, che al momento i regolamenti non contemplano. Per motivi di geometria variabile è opportuno che il regolamento (UE) 2019/816 sia modificato con un regolamento a parte.

¹⁰ Regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare e sostenere il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari, e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 1).

- (43) È opportuno avvalersi del portale di ricerca europeo (ESP) istituito dal regolamento (UE) 2019/817 per interrogare le banche dati europee – EES, ETIAS, VIS e ECRIS-TCN e i **dati Europol** – ai fini dell'identificazione, **della verifica** o dei controlli di sicurezza, a seconda dei casi.
- (44) Poiché l'attuazione efficace degli accertamenti dipende dalla corretta identificazione delle persone interessate e dei loro precedenti, la consultazione delle banche dati europee a tale scopo è giustificata dagli stessi obiettivi per i quali ciascuna di queste banche dati è stata istituita, vale a dire la gestione efficace delle frontiere esterne dell'Unione, la sicurezza interna dell'Unione e l'attuazione efficace delle politiche dell'Unione in materia di asilo e di rimpatrio.
- (44 bis) È possibile effettuare verifiche anche nelle banche dati nazionali in questo contesto ogniqualvolta il diritto nazionale autorizzi tali interrogazioni.**
- (44 ter) Ai fini del rispetto dell'obbligo di effettuare verifiche dell'identità e controlli di sicurezza durante gli accertamenti, gli Stati membri che non applicano ancora integralmente alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen e che pertanto non hanno accesso a tutti i sistemi e a tutte le banche dati dell'Unione sono responsabili delle verifiche dell'identità e dei controlli di sicurezza attraverso l'effettuazione di ricerche solo nei sistemi e nelle banche dati dell'Unione cui hanno accesso.**
- (45) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, segnatamente il rafforzamento del controllo delle persone [...] **alle frontiere esterne** e il loro indirizzamento alle procedure adeguate, non possono essere conseguiti dai singoli Stati membri, occorre istituire norme comuni a livello dell'Unione. L'Unione può quindi intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (46) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'*acquis* di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

- (47) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio¹¹; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (48) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio¹².
- (49) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio¹³.

¹¹ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

¹² Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

¹³ Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

- (50) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio¹⁴.
- (51) [...] Il presente regolamento costituisce un atto basato sull'*acquis* di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2003, dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2005 e dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2011.
- (51 bis) Per quanto riguarda Cipro, il regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ad un regime ai sensi dell'articolo 2 del protocollo n. 10 dell'atto di adesione stabilisce norme specifiche che si applicano alla linea che separa le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo da quelle sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo. A norma di tale regolamento, sebbene la linea non costituisca una frontiera esterna, devono essere effettuati controlli su tutte le persone che attraversano la linea a un punto di attraversamento autorizzato o non autorizzato al fine di combattere l'immigrazione illegale di cittadini di paesi terzi e di individuare e prevenire qualsiasi rischio per la sicurezza. Ne consegue che gli accertamenti di cui all'articolo 3 possono applicarsi anche ai cittadini di paesi terzi fermati in relazione a un attraversamento non autorizzato della linea e a quelli che hanno presentato domanda di protezione internazionale ai punti di attraversamento autorizzati.**

¹⁴ Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto [...]

Al fine di rafforzare il controllo delle persone alle frontiere esterne, [...]il presente regolamento istituisce accertamenti [...] nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne o all'interno del territorio degli Stati membri che non sono stati oggetto di verifiche di frontiera alle frontiere esterne degli Stati membri e di quelli che hanno presentato domanda di protezione internazionale presso i valichi di frontiera o nelle zone di transito senza soddisfare le condizioni d'ingresso.

[...]

Gli accertamenti mirano a identificare tutti i cittadini di paesi terzi che ne sono oggetto e verificare che **tali cittadini** non rappresentino **un rischio** [...] per la sicurezza [...] consultando le banche dati pertinenti. Se del caso, gli accertamenti comportano anche un controllo dello stato di salute volto a individuare le persone [...] bisognose di cure sanitarie **immediate** e [...] quelle che rappresentano una minaccia per la salute pubblica, **nonché controlli delle vulnerabilità per individuare le persone vulnerabili**. Tali controlli contribuiscono a indirizzarle verso la procedura adeguata.

[...]

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1. "attraversamento non autorizzato della frontiera esterna": l'attraversamento via terra, mare o aria della frontiera esterna di uno Stato membro al di fuori dei valichi di frontiera e degli orari di apertura stabiliti di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/399;
2. "minaccia per la salute pubblica": una minaccia [...] ai sensi dell'articolo 2, punto 21, del regolamento (UE) 2016/399;
3. "verifica": il procedimento [...] **di cui all'articolo 4, punto 5, del regolamento (UE) 2019/817;**
4. "identificazione": il procedimento [...] **di cui all'articolo 4, punto 6, del regolamento (UE) 2019/817;**
5. "cittadino di paese terzo": chi non è cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, TFUE e non è beneficiario del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale secondo la definizione dell'articolo 2, punto 5, del regolamento (UE) 2016/399;
6. "**rischio per la sicurezza**": **il rischio di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 6, del regolamento (UE) 2018/1240 (regolamento ETIAS);**
7. "**dati Europol**": **i dati di cui all'articolo 4, punto 16, del regolamento (UE) 2019/817;**
8. "**dati biometrici**": **i dati di cui all'articolo 4, punto 11, del regolamento (UE) 2019/817 (regolamento relativo all'interoperabilità);**
9. "**banche dati Interpol**": **le banche dati di cui all'articolo 4, punto 17, del regolamento (UE) 2019/817 (regolamento relativo all'interoperabilità);**
10. "**persone vulnerabili**": **le persone di cui all'articolo 3, punto 9, della direttiva 2008/115/CE;**
11. "**autorità preposte agli accertamenti**": **tutte le autorità competenti designate a norma del diritto nazionale per svolgere uno o più compiti previsti dal presente regolamento, ad eccezione dei controlli dello stato di salute di cui all'articolo 9, paragrafo 1;**
12. "**operazioni di ricerca e soccorso**": **le operazioni di ricerca e soccorso di cui alla Convenzione internazionale del 1979 sulla ricerca e il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo (Germania) il 27 aprile 1979.**

Articolo 3

Accertamenti alla frontiera esterna

1. Il presente regolamento si applica a tutti i cittadini di paesi terzi, **a prescindere dal fatto che abbiano presentato domanda di protezione internazionale**, che:
 - a) sono fermati in relazione all'attraversamento non autorizzato via terra, mare o aria della frontiera esterna di uno Stato membro, fatta eccezione per i cittadini di paesi terzi dei quali lo Stato membro non è tenuto a rilevare i dati biometrici conformemente all'[articolo [...] **13**, paragrafi 1 e 3,] del [...] [**regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento EURODAC III)**] per motivi diversi dall'età; oppure
 - b) sono sbarcati sul territorio di uno Stato membro a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso

e non soddisfano le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399.

[...]
2. **Il presente regolamento si applica a [...]** tutti i cittadini di paesi terzi che **hanno presentato**[...] domanda di protezione internazionale presso i valichi di frontiera esterni o nelle zone di transito e che non soddisfano le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399.
3. Gli accertamenti non pregiudicano l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/399, salvo nel caso in cui il beneficiario di una decisione individuale emessa dallo Stato membro in base all'articolo 6, paragrafo 5, lettera c), di tale regolamento chieda protezione internazionale.

Articolo 3 bis - NUOVO

Relazione con altri strumenti giuridici

1. **Per i cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti che hanno presentato domanda di protezione internazionale**
 - a) **la registrazione della domanda di protezione internazionale a norma della direttiva 2013/32[...] sulle procedure di asilo è determinata dall'articolo 6, paragrafi 1 e 5, di tale direttiva;**
 - b) **l'applicazione delle norme comuni relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale di cui alla direttiva sulle condizioni di accoglienza [direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione)] è determinata dall'[articolo 3] di tale direttiva.**
2. **Fatta salva l'applicazione delle disposizioni in materia di protezione internazionale, la direttiva 2008/115/CE o le disposizioni nazionali conformi alla direttiva 2008/115/CE si applicano soltanto ad accertamenti conclusi, ad eccezione degli accertamenti di cui all'articolo 5, nel qual caso esse si applicano in parallelo agli accertamenti di cui a tale articolo.**

Articolo 4

Autorizzazione all'ingresso nel territorio di uno Stato membro

1. Durante gli accertamenti le persone di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, non sono autorizzate a entrare nel territorio di uno Stato membro.
Gli Stati membri stabiliscono nelle rispettive legislazioni nazionali disposizioni intese a garantire che le persone di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, rimangano a disposizione delle autorità competenti nei luoghi di cui all'articolo 6 per la durata degli accertamenti al fine di prevenire qualsiasi rischio di fuga nonché i rischi per la sicurezza o per la salute pubblica che potrebbero derivarne.
2. [...].
Gli accertamenti possono essere interrotti quando il cittadino di paese terzo lascia il territorio degli Stati membri per tornare nel paese di origine, di residenza o in un altro paese terzo in cui l'interessato decide volontariamente di tornare e in cui gli è consentito entrare.

Articolo 5

Accertamenti all'interno del territorio

1. Gli Stati membri procedono agli accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi **che soggiornano illegalmente** [...] nel loro territorio se non vi sono indicazioni che il loro ingresso attraverso una frontiera esterna sia avvenuto in modo autorizzato e **che siano già stati sottoposti ad accertamenti in uno Stato membro. Gli Stati membri stabiliscono nelle rispettive legislazioni nazionali disposizioni intese a garantire che tali cittadini di paesi terzi rimangano a disposizione delle autorità competenti per la durata degli accertamenti al fine di prevenire qualsiasi rischio di fuga nonché i rischi per la sicurezza che potrebbero derivarne.**
2. **Gli Stati membri possono astenersi dall'applicare gli accertamenti a norma del paragrafo 1 se un cittadino di paese terzo che soggiorna illegalmente nel loro territorio è rinvitato, immediatamente dopo il fermo, in un altro Stato membro in virtù di accordi o intese bilaterali o nell'ambito di un quadro di cooperazione specifico. In tal caso, lo Stato membro in cui il cittadino di paese terzo interessato è stato rinvitato procede agli accertamenti.**

Articolo 6

Prescrizioni riguardanti gli accertamenti

1. Nei casi di cui all'articolo 3, gli accertamenti sono **generalmente** effettuati in luoghi ubicati presso le frontiere esterne o nelle loro vicinanze **o in altri luoghi designati all'interno del territorio dello Stato membro.**
2. Nei casi di cui all'articolo 5, gli accertamenti sono effettuati in qualunque luogo adeguato nel territorio dello Stato membro.
3. Nei casi di cui all'articolo 3, gli accertamenti sono effettuati senza indugio e sono completati in ogni caso entro cinque giorni dal fermo nella zona di frontiera esterna, dallo sbarco sul territorio dello Stato membro interessato o dalla presentazione al valico di frontiera. In circostanze eccezionali, qualora sia necessario sottoporre contemporaneamente agli accertamenti un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi che renda impossibile la conclusione degli accertamenti entro il suddetto termine, il periodo di cinque giorni può essere prorogato al massimo di altri cinque giorni.

Nel caso delle persone di cui all'articolo 3, paragrafo 1, [...] alle quali si applica [l'articolo [...]13, paragrafi 1 e 3,] del **regolamento (UE) XXX/XXXX [(regolamento EURODAC III)]** e che rimangono **in seguito** fisicamente alla frontiera esterna per oltre 72 ore, **esse sono sottoposte agli accertamenti** e il periodo per gli accertamenti è ridotto a due giorni.

4. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le circostanze eccezionali di cui al paragrafo 3. Informano altresì la Commissione non appena cessino di sussistere i motivi che hanno determinato la proroga del periodo per gli accertamenti.
5. Gli accertamenti di cui all'articolo 5 sono effettuati senza indugio e sono completati in ogni caso entro [...] **cinque** giorni dal fermo.
6. Gli accertamenti constano dei seguenti elementi [...]:
 - a) controllo [...] delle vulnerabilità come previsto all'articolo 9;
 - b) controllo preliminare dello stato di salute come previsto all'articolo 9, a meno che, conformemente a tale articolo, non sia stato ritenuto necessario;**
 - c[...]) identificazione come previsto all'articolo 10;
 - d[...]) registrazione [...] in [...] Eurodac come previsto all'articolo 14, paragrafo [...]5, nella misura in cui non sia ancora avvenuta;**
 - e[...]) controllo di sicurezza come previsto all'articolo 11;
 - f[...]) compilazione del modulo consuntivo come previsto all'articolo 13;
 - g[...]) indirizzamento alla procedura adeguata come previsto all'articolo 14.
7. Gli Stati membri designano le autorità [...] **preposte agli accertamenti [...] e provvedono affinché predispongano** personale adeguato e risorse sufficienti per eseguire gli accertamenti in modo efficiente.

Gli Stati membri **provvedono affinché** [...] personale medico qualificato [...] **effettui** il controllo **preliminare** dello stato di salute di cui all'articolo 9. Se del caso, sono coinvolte anche le autorità nazionali per la tutela dei minori e i relatori nazionali sulla tratta di esseri umani o **meccanismi equivalenti**.

Gli Stati membri provvedono inoltre affinché solo le autorità preposte agli accertamenti responsabili dell'identificazione o della verifica dell'identità e del controllo di sicurezza abbiano accesso alle banche dati di cui agli articoli 10 e 11.

Le autorità [...] **preposte agli accertamenti** possono essere assistite o coadiuvate nell'espletamento degli accertamenti da esperti o funzionari di collegamento, nonché da squadre inviate dall'Agenzia della guardia di frontiera e costiera europea e dall'[Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] nei limiti dei loro mandati.

Articolo 6 bis - NUOVO

Obblighi dei cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti

1. **I cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti rimangono, per la durata degli stessi, a disposizione delle autorità preposte agli accertamenti nei luoghi di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, destinati a tale scopo.**
2. **Essi cooperano con le autorità preposte agli accertamenti in tutti gli aspetti della procedura di accertamento di cui all'articolo 6, paragrafo 6, in particolare fornendo:**
 - a) **nome, data di nascita, genere e nazionalità, nonché documenti e informazioni che possano confermare tali dati;**
 - b) **le impronte digitali e l'immagine del volto a norma del [regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento EURODAC III)].**
3. **Gli Stati membri possono imporre sanzioni, conformemente al diritto nazionale, in caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo. Tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive.**

Articolo 7

Monitoraggio dei diritti fondamentali

1. Gli Stati membri adottano disposizioni pertinenti al fine di indagare sui presunti casi di violazione dei diritti fondamentali in relazione agli accertamenti.
2. Ogni Stato membro [...] **predispone** un meccanismo di monitoraggio indipendente [...] per garantire il rispetto del diritto dell'UE e del diritto internazionale, [...] nonché della Carta dei diritti fondamentali, **anche per quanto concerne l'accesso alla procedura di asilo e il principio di non respingimento**, durante gli accertamenti[...].
– [...]

[...]

L'Agenzia per i diritti fondamentali elabora orientamenti generali per gli Stati membri per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento indipendente del meccanismo. [...].

[...]

Articolo 8

Trasmissione di informazioni

1. I cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti sono informati sinteticamente di quanto segue [...]:
 - a) le **finalità**, [...] le modalità, **gli elementi** e i possibili esiti degli accertamenti;
 - b) i loro diritti e obblighi durante gli accertamenti, compreso l'obbligo di rimanere nelle strutture designate durante gli accertamenti;
 - c) **gli obblighi dei cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 6 bis e le conseguenze dell'inosservanza degli stessi, comprese le sanzioni a norma del diritto nazionale ove previsto dagli Stati membri.**
2. Durante gli accertamenti essi ricevono inoltre le seguenti informazioni **sintetiche**, a seconda dei casi:
 - a) le norme applicabili in materia di condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi in conformità del regolamento (UE) 2016/399 [codice frontiere Schengen], nonché di altre condizioni d'ingresso, soggiorno e residenza nello Stato membro interessato, nella misura in cui tali informazioni non siano state già fornite;
 - b) **le norme applicabili per presentare [...] domanda di protezione internazionale[...] e, per coloro che hanno presentato domanda di protezione internazionale, tutte le informazioni pertinenti in conformità dell'articolo 4 del regolamento (UE) 604/2013 (regolamento Dublino III) [...]** e informazioni sulle procedure successive alla presentazione della domanda di protezione internazionale;

- c) l'obbligo di rimpatrio per i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare in conformità della **direttiva 2008/115/CE (direttiva rimpatri)**;
 - d) le possibilità di iscriversi a un programma che fornisce assistenza logistica o finanziaria e altri tipi di assistenza materiale o in natura al fine di sostenere la partenza volontaria;
 - e) le condizioni di partecipazione alla ricollocazione **conformemente a un meccanismo di solidarietà esistente** [...];
 - f) le informazioni di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679¹⁵ [GDPR].
3. Durante gli accertamenti le informazioni sono fornite in una lingua che il cittadino di paese terzo comprende o che ragionevolmente si suppone gli sia comprensibile **oppure, in ogni caso, in almeno cinque delle lingue più frequentemente utilizzate o comprese dai migranti irregolari che entrano nello Stato membro interessato**. Le informazioni sono fornite per iscritto **oppure, se necessario per la corretta comprensione da parte del richiedente, sono fornite anche oralmente ricorrendo ove possibile a servizi di interpretazione** [...]. **Se necessario**, sono fornite in modo adeguato **in caso di persone vulnerabili**. [...]
4. Gli Stati membri possono autorizzare le organizzazioni e gli organismi nazionali, internazionali e non governativi pertinenti e competenti a fornire ai cittadini di paesi terzi le informazioni di cui al presente articolo durante gli accertamenti, secondo le disposizioni previste dalla legislazione nazionale. **Tali informazioni possono essere fornite, se del caso, anche mediante opuscoli elaborati dalle agenzie dell'UE.**

¹⁵ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

Articolo 9

Controlli *preliminari* dello stato di salute e delle vulnerabilità

1. I cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti di cui all'articolo 3 **hanno accesso a prestazioni sanitarie d'urgenza e al trattamento essenziale delle malattie**. Sono oggetto di **un controllo** [...] preliminare **dello stato di salute** volto a individuare eventuali necessità di cure **sanitarie** immediate o isolamento per motivi di salute pubblica, a meno che, in base alle condizioni generali [...] **di ogni** singolo cittadino di paese terzo interessato e ai motivi per cui [...] è stato indirizzato agli accertamenti, **il personale medico qualificato o, a titolo di deroga in considerazione di circostanze eccezionali, le autorità preposte agli accertamenti sotto la supervisione di personale medico qualificato** [...] ritengano che [...] **il controllo preliminare dello stato di salute** [...] non sia necessario. [...] **Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'eventuale ricorso a tale possibilità.**
2. [...] **I cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti di cui all'articolo 3 sono oggetto di un controllo delle vulnerabilità al fine di individuare eventuali indicazioni di vulnerabilità. Il controllo delle vulnerabilità è condotto da un'autorità preposta agli accertamenti formata a tale scopo che può essere assistita da organizzazioni non governative e, se del caso, dal personale medico di cui all'articolo 6, paragrafo 7.**
3. Se vi sono indicazioni di vulnerabilità [...], il cittadino di paese terzo interessato riceve un sostegno tempestivo e adeguato a beneficio della sua salute fisica e mentale. Nel caso dei minori, il sostegno è prestato da personale appositamente formato e qualificato e in cooperazione con le autorità per la tutela dei minori. **Qualora sia stata individuata la necessità di un'assistenza sanitaria immediata, tale assistenza è fornita rapidamente. Qualora sia stata individuata la necessità di isolamento per motivi di salute pubblica, sono adottate le necessarie misure di salute pubblica.**

[...]

Articolo 10

Identificazione o verifica dell'identità

1. Nella misura in cui ciò non sia già avvenuto durante l'applicazione dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/399, l'identità dei cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti di cui all'articolo 3 o all'articolo 5 è verificata o stabilita utilizzando, **se del caso**, [...] i seguenti **dati** [...]:
 - a) documenti di identità, di viaggio o di altro tipo;
 - b) dati o informazioni forniti dal cittadino di paese terzo interessato o ottenuti dal medesimo; e
 - c) dati biometrici, **comprese le immagini del volto e le impronte digitali**.
2. Ai fini dell'identificazione **o della verifica** [...], le autorità **preposte agli accertamenti** [...] interrogano, **utilizzando i dati o le informazioni di cui al paragrafo 1**, [...] l'archivio comune di dati di identità (CIR) di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2019/817, **il sistema d'informazione Schengen (SIS) e, se del caso, le banche dati nazionali applicabili a norma della legislazione nazionale**. [...].
3. **I dati biometrici di un cittadino di paese terzo acquisiti sul posto sono utilizzati per effettuare interrogazioni del CIR**. Se non possono essere usati i dati biometrici del cittadino di paese terzo o se l'interrogazione di cui al paragrafo 2 effettuata con tali dati fallisce **o non produce risultati**, l'interrogazione di cui al paragrafo 2 è effettuata con i dati di identità del cittadino di paese terzo combinati con eventuali dati del documento [...] di viaggio o di altro documento, oppure con [...] **qualsiasi dato o informazione [...] di cui al paragrafo 1, lettera b)**.
4. **Le interrogazioni del SIS con dati biometrici sono effettuate conformemente all'articolo 33 del regolamento (UE) 2018/1861 e all'articolo 43 del regolamento (UE) 2018/1862. In ogni caso è effettuata un'interrogazione del SIS con i dati di identità del cittadino di paese terzo combinati con eventuali dati del documento di viaggio o di altro documento oppure con qualsiasi dato o informazione di cui al paragrafo 1, lettera b)**.
5. Ove possibile, i controlli comprendono anche la verifica di almeno uno degli identificatori biometrici inseriti nel documento di identità o di viaggio o di altro tipo.
6. **Il presente articolo lascia impregiudicate le azioni intraprese in conformità del diritto nazionale al fine di stabilire l'identità della persona interessata.**

Articolo 11

Controllo di sicurezza

1. I cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti di cui all'articolo 3 o all'articolo 5 sono oggetto di un controllo di sicurezza inteso a verificare **se possano [...] rappresentare un rischio** per la sicurezza [...]. Il controllo di sicurezza può riguardare sia i cittadini di paesi terzi, sia gli oggetti in loro possesso. In caso di perquisizione si applica la legislazione dello Stato membro interessato.
2. Per effettuare il controllo di sicurezza di cui al paragrafo 1, e nella misura in cui [...] ciò non sia già avvenuto durante le verifiche di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/399, **le autorità preposte agli accertamenti [...]** interrogano **le pertinenti banche dati nazionali e dell'Unione, in particolare il sistema d'informazione Schengen (SIS), il sistema di ingressi/uscite (EES), il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), compreso l'elenco di controllo ETIAS di cui all'articolo [...] 34 del regolamento (UE) 2018/1240, il sistema di informazione visti (VIS), il sistema ECRIS-TCN, [...] i dati Europol trattati per le finalità di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2016/794 e le banche dati Interpol[...] con i dati di cui all'articolo 10, paragrafo 1, o qualsiasi identità scoperta durante l'identificazione o la verifica di cui all'articolo 10.**

[...]3. [...] **L'interrogazione dell'EES, dell'ETIAS, fatta eccezione per l'elenco di controllo ETIAS, e del VIS ai sensi del paragrafo 2, [...] si limita a rifiuti d'ingresso, [...] decisioni di [...] rifiuto, annullamento o revoca [...] di un'autorizzazione ai viaggi o decisioni di rifiuto, annullamento o revoca di un visto o di un permesso di soggiorno, rispettivamente, giustificati da motivi di sicurezza.**

In caso di corrispondenza nel SIS, l'autorità preposta agli accertamenti che effettua l'interrogazione ha accesso a tutti i dati conservati nel SIS relativi alla segnalazione abbinata.

[...]4. La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono la procedura e le specifiche dettagliate per l'estrazione dei dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

Articolo 12

Modalità dell'identificazione e dei controlli di sicurezza

1. Se effettuate nei sistemi di informazione dell'UE, **nei dati Europol**, nelle banche dati Interpol e nel CIR, le interrogazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e all'articolo 11, paragrafo 2, possono essere avviate tramite il portale di ricerca europeo di cui al capo II del regolamento (UE) 2019/817 e al capo II del regolamento (UE) 2019/818¹⁶.
 2. **In caso di riscontro positivo a norma dell'articolo 10 o dell'articolo 11, l'autorità preposta agli accertamenti verifica che i dati registrati nei sistemi di informazione dell'UE o Europol corrispondano ai dati per i quali è emerso un riscontro positivo.**
- [...]3. Qualora dall'interrogazione di cui all'articolo 11, paragrafo 2 [...], risulti una corrispondenza con i dati contenuti in uno dei sistemi d'informazione, le **autorità preposte agli accertamenti**[...] hanno accesso, **fatte salve le disposizioni degli Stati membri sulla protezione delle informazioni classificate**, alla consultazione del fascicolo relativo a tale corrispondenza nel rispettivo sistema d'informazione per determinare il rischio per la **sicurezza** [...].
4. **Quando si ottiene un riscontro positivo in seguito a un'interrogazione del [...] SIS, le autorità preposte agli accertamenti svolgono le procedure previste dai regolamenti (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 o (UE) 2018/1862, compresa la consultazione dello Stato membro che ha effettuato la segnalazione tramite gli uffici SIRENE.**
 5. **Se un cittadino di paese terzo corrisponde a una persona i cui dati sono registrati nel sistema ECRIS-TCN e sono provvisti di un indicatore di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/816, i dati possono essere utilizzati solo ai fini del controllo di sicurezza di cui all'articolo 11 del presente regolamento e ai fini della consultazione dei casellari giudiziari nazionali che avviene conformemente all'articolo 7 quater del regolamento (UE) 2019/816. Il casellario giudiziale nazionale deve essere consultato prima della formulazione di un parere a norma dell'articolo 7 quater di detto regolamento.**
- [...]6. Qualora dall'interrogazione di cui all'articolo 11, paragrafo 2 [...], risulti una corrispondenza con dati Europol, è inviata a Europol, **conformemente al regolamento (UE) 2016/794, una notifica automatizzata contenente i dati usati per l'interrogazione** affinché Europol indichi, ove necessario, se la persona possa rappresentare un rischio per la sicurezza, **utilizzando i canali di comunicazione previsti dal regolamento (UE) 2016/794.** [...]

¹⁶ Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85).

7. [...] Le interrogazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2 [...], sono effettuate conformemente all'articolo 9, paragrafo 5, e all'articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817. Gli accertamenti non prevedono l'interrogazione delle banche dati Interpol laddove non sia possibile procedere a tali interrogazioni in modo tale che nessuna informazione sia rivelata al titolare della segnalazione Interpol[...].
8. **Quando si ottiene un riscontro positivo nell'elenco di controllo ETIAS, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35 bis del regolamento (UE) 2018/1240.**
- 9.[...] La Commissione adotta atti di esecuzione volti a specificare la procedura di cooperazione tra le autorità preposte agli accertamenti, gli uffici centrali nazionali di Interpol[...] e l'unità nazionale Europol[...], rispettivamente, per determinare il rischio per la sicurezza [...]. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

Articolo 13

Modulo consuntivo [...]

1. [...] **Nel corso degli accertamenti e al più tardi al termine degli stessi**, le autorità **preposte agli accertamenti** compilano, per quanto riguarda le persone di cui agli articoli 3 e 5, [...] **un modulo [...]** inserendo **almeno i** seguenti **dati**:
- a) nome, data e luogo di nascita, sesso;
 - b) indicazione [...] della cittadinanza **o apolidia**[...] e delle lingue parlate;
 - c) **motivo degli accertamenti;**
 - d) **informazioni, se del caso, sulla vulnerabilità individuata durante gli accertamenti e sui controlli dello stato di salute effettuati, escluse informazioni mediche dettagliate;**
 - e) **se il cittadino di paese terzo abbia presentato una domanda di protezione internazionale;**
 - f) **se esista un riscontro positivo a norma dell'articolo 11;**
 - g) **se il cittadino di paese terzo abbia ottemperato all'obbligo di cooperare a norma dell'articolo 6 bis.**

Le autorità preposte agli accertamenti specificano inoltre se i dati di cui alle lettere a) e b) sono confermati o dichiarati dalla persona interessata e se il cittadino di paese terzo è stato oggetto di un controllo preliminare dello stato di salute.

2. Se disponibili, sono inclusi i seguenti dati:

[...]a) motivo dell'arrivo non autorizzato, dell'ingresso e, se del caso, del soggiorno o della residenza irregolari, [...] **comprese informazioni dichiarate o confermate che indichino se vi siano familiari nel territorio degli Stati membri;**

[...]b) informazioni ottenute sugli itinerari percorsi, compresi il punto di partenza, i luoghi di residenza precedenti, i paesi terzi di transito e quelli in cui potrebbe essere stata **presentata** [...] o ottenuta **domanda di protezione internazionale**, nonché la destinazione prevista nell'Unione e **l'esistenza e la validità di documenti di viaggio e di identità;**

[...]

c) **ogni altra informazione pertinente.**

3. Le autorità preposte agli accertamenti trasmettono alle autorità competenti tutte le informazioni ottenute durante gli accertamenti sull'assistenza fornita al cittadino di paese terzo da una persona o da un'organizzazione in relazione all'attraversamento non autorizzato della frontiera e ogni eventuale informazione connessa nei casi presunti di traffico di migranti o di tratta di esseri umani.

Articolo 14

[...] Completamento degli accertamenti

Una volta completati gli accertamenti o, al più tardi, quando scadono i termini fissati all'articolo 6, si applicano le seguenti regole:

1. I cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento che non hanno presentato domanda di protezione internazionale [...] sono indirizzati alle autorità competenti per l'applicazione [...] della direttiva (UE) 2008/115/CE (direttiva rimpatri), **comprese, se del caso, le procedure in linea con l'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva [...].**

[...]

Il modulo di cui all'articolo 13 è trasmesso alle autorità competenti alle quali è indirizzato il cittadino di paese terzo.

2. **Quando i cittadini di paesi terzi di cui agli articoli 3 e 5 [...] presentano domanda di protezione internazionale, [...] il modulo di cui all'articolo 13 è trasmesso, quanto prima e al più tardi una volta compilato, alle autorità competenti a norma del diritto nazionale per la registrazione della domanda di protezione internazionale].**

[...]

3. I cittadini di paesi terzi che devono essere ricollocati [...] sono indirizzati alle autorità competenti degli Stati membri interessati, alle quali [...] **sono** contestualmente trasmesse [...] **le informazioni** di cui all'articolo 13.

4. I cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 5 che non hanno presentato domanda di protezione internazionale [...] **continuano a essere** sottoposti a procedure di rimpatrio conformi alla direttiva 2008/115/CE.

[...]5. Per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi ai quali si applica il regolamento (UE) XXX/XXXX [regolamento Eurodac III], le autorità **preposte agli accertamenti** [...] rilevano i dati biometrici di cui agli articoli [10, 13, 14 e 14 bis] di tale regolamento e li trasmettono in conformità di tale regolamento.

[...]6. Quando i cittadini di paesi terzi di cui all'articolo[...] 3, paragrafo 1, e **all'articolo 5** [...] sono indirizzati a una procedura adeguata di [...] **protezione internazionale, [...] o a una procedura conforme alla direttiva 2008/115/CE (direttiva rimpatri), compreso l'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) della stessa, o quando il modulo di cui all'articolo 13 è trasmesso a tali autorità per quanto concerne i cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 3, paragrafo 3, e all'articolo 5, o alle autorità competenti di un altro Stato membro per quanto concerne i cittadini di paesi terzi che devono essere ricollocati**, gli accertamenti sono interrotti. Se entro i termini di cui all'articolo 6, paragrafi 3 e 5, non sono stati completati tutti i controlli, sono comunque interrotti gli accertamenti riguardo alla persona in questione, che è indirizzata a una procedura adeguata. **Se necessario, i controlli previsti dal presente regolamento proseguono nell'ambito della procedura successiva espletata dalle autorità competenti interessate.**

7. **Qualora, conformemente al diritto penale nazionale, un cittadino di paese terzo di cui all'articolo 3 o 5 sia fermato nel quadro di procedure penali, gli accertamenti non possono essere effettuati. Se gli accertamenti erano già iniziati, il modulo di cui all'articolo 13 è inviato, con l'indicazione delle circostanze che hanno determinato l'interruzione degli accertamenti, alle autorità competenti per le procedure conformi alla direttiva 2008/115/CE (direttiva rimpatri) o, se il cittadino di paese terzo ha presentato domanda di protezione internazionale, alle autorità competenti a norma del diritto nazionale per la registrazione di tale domanda].**

Articolo 15

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. **Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.**

Articolo 16

Modifiche del regolamento (CE) n. 767/2008

Il regolamento (CE) n. 767/2008 è così modificato:

- 1) all'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
 - "2) L'accesso al VIS per la consultazione dei dati è riservato esclusivamente al personale debitamente autorizzato:
 - a) delle autorità nazionali di ciascuno Stato membro e degli organismi dell'UE competenti per gli scopi definiti agli articoli da 15 a 22, agli articoli da 22 octies a 22 quaterdecies e all'articolo 45 sexies;
 - b) dell'unità centrale ETIAS e delle unità nazionali ETIAS, designate a norma degli articoli 7 e 8 del regolamento (UE) 2018/1240, ai fini di cui agli articoli 18 quater e 18 quinquies del presente regolamento e di cui al regolamento (UE) 2018/1240;
 - c) delle autorità [...] **preposte agli accertamenti**, designate a norma dell'articolo 6, **paragrafo 7**, del regolamento (UE) 2020/XXX [regolamento sugli accertamenti], per gli scopi di cui agli articoli 10, 11 e 12 di tale regolamento;

- d) delle autorità nazionali di ciascuno Stato membro e degli organismi dell'Unione competenti per gli scopi di cui agli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) 2019/817.

Tale accesso è limitato nella misura in cui i dati siano necessari all'assolvimento dei loro compiti conformemente a detti scopi ed è proporzionato agli obiettivi perseguiti."

Articolo 17

Modifiche del regolamento (UE) 2017/2226

Il regolamento (UE) 2017/2226 è così modificato:

- 1) all'articolo 6, paragrafo 1, dopo la lettera j) è inserita la seguente lettera k):
 - "k) sostenere gli obiettivi degli accertamenti stabiliti dal regolamento (UE) 2020/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷, in particolare per quanto riguarda le verifiche di cui [...] **agli articoli 10, 11 e 12** di detto regolamento.";
- 2) l'articolo 9 è così modificato:
 - a) dopo il paragrafo 2 è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

"2 bis. Le autorità [...] **preposte agli accertamenti** di cui all'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2020/XXX hanno accesso all'EES ai fini della consultazione dei dati.";
 - b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'accesso ai dati dell'EES conservati nel CIR è riservato esclusivamente al personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali di ciascuno Stato membro e al personale debitamente autorizzato delle agenzie dell'Unione che sono competenti per gli scopi di cui agli articoli 20, 20 bis e 21 dei regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818. Tale accesso è limitato conformemente alla misura in cui i dati siano necessari all'assolvimento dei loro compiti per detti scopi ed è proporzionato agli obiettivi perseguiti.";

¹⁷ Cfr. la nota a piè di pagina della proposta.

- 3) dopo l'articolo 24 è inserito l'articolo 24 bis seguente:

"Articolo 24 bis

Accesso ai dati per l'identificazione e il controllo di sicurezza ai fini degli accertamenti

1. Al fine di verificare o stabilire l'identità di una persona a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) XXX/YYYY (regolamento sugli accertamenti) e di effettuare i controlli di sicurezza a norma degli articoli 11 e 12 di tale regolamento, [...] **le autorità preposte agli accertamenti** di cui all'articolo 6, paragrafo 7, dello stesso regolamento hanno accesso ai dati dell'EES nella misura necessaria per poter effettuare interrogazioni utilizzando i dati di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) XXX/YYYY (regolamento sugli accertamenti) a fronte dei dati conservati nell'EES conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, lettere da a) a d), e all'articolo 17, paragrafo 1, lettere da a) a c), del presente regolamento.
2. Qualora dalle interrogazioni effettuate a norma del paragrafo 1 risulti che i dati relativi alla persona sono conservati nell'EES, **alle autorità preposte agli accertamenti** [...] di cui al paragrafo 1 è dato l'accesso ai dati del fascicolo individuale nonché alle cartelle di ingresso/uscita e alle cartelle relative al respingimento a esso collegate.

Se il fascicolo individuale di cui al primo comma non contiene dati biometrici, le autorità **preposte agli accertamenti** [...] possono accedere ai dati biometrici della persona in questione e verificare la corrispondenza nel VIS conformemente all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 767/2008.";

- 4) all'articolo 46, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) la finalità dell'accesso di cui all'articolo 9 e all'articolo 9, paragrafo 2 bis."

Articolo 18

Modifiche del regolamento (UE) 2018/1240

Il regolamento (UE) 2018/1240 è così modificato:

- 1) all'articolo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) contribuisce a un elevato livello di sicurezza permettendo una valutazione approfondita del rischio per la sicurezza presentato dai richiedenti prima del loro arrivo ai valichi di frontiera esterni e dalle persone sottoposte agli accertamenti di cui al regolamento (UE) 2020/XXX [regolamento sugli accertamenti], onde determinare se vi siano indicazioni concrete o fondati motivi basati su indicazioni concrete per concludere che la presenza della persona nel territorio degli Stati membri presenta un rischio per la sicurezza;"

- 2) all'articolo 8, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera h):

"h) fornire pareri a norma dell'articolo 35 bis.";

3) l'articolo 13 è così modificato:

a) dopo il paragrafo 4 bis è inserito il paragrafo 4 ter seguente:

"4 ter. Ai fini di cui agli articoli 10, 11 e 12 del regolamento (UE) XXX/YYYY (regolamento sugli accertamenti), le autorità **preposte agli accertamenti** [...] di cui all'articolo 6, paragrafo 7, **terzo comma**, di tale regolamento:

a) accedono ai dati del sistema centrale ETIAS nella misura necessaria per poter effettuare interrogazioni utilizzando i dati di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e b), di tale regolamento a fronte dei dati contenuti nel sistema d'informazione ETIAS;

[...]

b) accedono in sola lettura ai fascicoli di domanda ETIAS conservati nel sistema centrale ETIAS, **qualora dall'interrogazione effettuata a norma della lettera a) risulti una corrispondenza, conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, di tale regolamento.**

[...]

Se l'interrogazione effettuata a norma del paragrafo 1 conferma la corrispondenza tra i dati utilizzati per l'interrogazione e i dati registrati nell'elenco di controllo ETIAS di cui all'articolo 34, l'unità nazionale ETIAS che ha inserito i dati nell'elenco di controllo ETIAS o Europol, nel caso in cui i dati siano stati inseriti da quest'ultima, è informata di tale corrispondenza ed è responsabile dell'accesso ai dati dell'elenco di controllo ETIAS e della formulazione di un parere a norma dell'articolo 35 bis del presente regolamento."

b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Ciascuno Stato membro designa le autorità nazionali competenti di cui ai paragrafi 1, 2, 4 e 4 bis del presente articolo e l'autorità [...] **preposta agli accertamenti** di cui all'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2020/XXX, e comunica senza indugio a eu-LISA l'elenco di tali autorità, in conformità dell'articolo 87, paragrafo 2, del presente regolamento. Tale elenco specifica lo scopo per cui il personale debitamente autorizzato di ciascuna autorità ha accesso ai dati conservati nel sistema d'informazione ETIAS conformemente ai paragrafi 1, 2, 4 e 4 bis del presente articolo."

- 4) dopo l'articolo 35 è inserito l'articolo 35 bis seguente:

"Articolo 35 bis

Compiti dell'**unità nazionale ETIAS** e di Europol in merito all'elenco di controllo ETIAS ai fini della procedura di accertamento

1. Nei casi di cui all'articolo 13, paragrafo 4 ter, **secondo comma**, il sistema centrale ETIAS invia una notifica automatizzata all'**unità nazionale ETIAS** che ha inserito i dati [...] nell'elenco di controllo ETIAS o a Europol, nel caso in cui i dati siano stati inseriti da quest'ultima.

Se l'unità nazionale ETIAS che ha inserito i dati nell'elenco di controllo o Europol, nel caso in cui i dati siano stati inseriti da quest'ultima, ritiene che il cittadino di un paese terzo sottoposto agli accertamenti possa rappresentare un rischio per la sicurezza, ne informa immediatamente le rispettive autorità preposte agli accertamenti e fornisce un parere motivato allo Stato membro che effettua gli accertamenti, entro due giorni dal ricevimento della notifica, nel modo seguente:

- a) **le unità nazionali ETIAS informano le autorità preposte agli accertamenti attraverso un meccanismo di comunicazione sicuro, che sarà istituito da eu-LISA, tra le unità nazionali ETIAS da una parte e le autorità preposte agli accertamenti dall'altra;**
- b) **Europol [...] informa le autorità preposte agli accertamenti utilizzando i canali di comunicazione previsti dal regolamento (UE) 2016/794.**

Laddove non sia formulato alcun parere, è opportuno ritenere che non vi sia alcun rischio per la sicurezza [...].

[...]

2. Le notifiche automatizzate di cui al paragrafo 1 contengono i dati di cui all'articolo **11, paragrafo 2**, del regolamento (UE) xxxx/yyyy (regolamento sugli accertamenti) utilizzati per l'interrogazione.";

- 5) all'articolo 69, paragrafo 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente lettera e bis):

"e bis) se del caso, un riferimento alle interrogazioni effettuate nel sistema centrale ETIAS ai fini degli articoli 10 e 11 del regolamento (UE) XXX/YYYYY (regolamento sugli accertamenti), i riscontri positivi e i risultati dell'interrogazione;".

Articolo 19

Modifiche del regolamento (UE) 2019/817

Il regolamento (UE) 2019/817 è così modificato:

1) all'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"Le autorità degli Stati membri e le agenzie dell'Unione di cui al paragrafo 1 usano l'ESP per cercare dati relativi a persone o documenti di viaggio nei sistemi centrali dell'EES, del VIS e dell'ETIAS, conformemente ai rispettivi diritti di accesso conformemente agli strumenti giuridici che disciplinano tali sistemi di informazione dell'UE e al diritto nazionale. Si avvalgono dell'ESP anche per interrogare il CIR, conformemente ai rispettivi diritti di accesso a norma del presente regolamento, ai fini degli articoli 20, 20 bis, 21 e 22.";

2) l'articolo 17 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"Al fine di agevolare e contribuire alla corretta identificazione delle persone registrate nell'EES, nel VIS, nell'ETIAS, nell'Eurodac e nell'ECRIS-TCN conformemente agli articoli 20 e 20 bis, di sostenere il funzionamento del MID conformemente all'articolo 21 e di agevolare e semplificare alle autorità designate e a Europol l'accesso all'EES, al VIS, all'ETIAS e all'Eurodac quando necessario a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi conformemente all'articolo 22, è istituito un archivio comune di dati di identità (CIR) che, per ciascuna persona registrata nell'EES, nel VIS, nell'ETIAS, nell'Eurodac o nell'ECRIS-TCN, crea un fascicolo individuale contenente i dati di cui all'articolo 18.";

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"Qualora, a causa di un guasto del CIR, sia tecnicamente impossibile interrogare tale archivio ai fini dell'identificazione di una persona conformemente all'articolo 20 o ai fini della verifica e della determinazione dell'identità di una persona conformemente all'articolo 20 bis, a fini di individuazione di identità multiple a norma dell'articolo 21 o a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi a norma dell'articolo 22, eu-LISA ne informa i relativi utenti in modo automatizzato.";

3) all'articolo 18, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"Le autorità che hanno accesso al CIR effettuano tale accesso conformemente ai rispettivi diritti di accesso a norma degli strumenti giuridici che disciplinano i sistemi di informazione dell'UE e a norma del diritto nazionale e conformemente ai rispettivi diritti di accesso a norma del presente regolamento, ai fini di cui agli articoli 20, 20 bis, 21 e 22.";

4) dopo l'articolo 20 è inserito l'articolo 20 bis seguente:

"Articolo 20 bis

Accesso all'archivio comune di dati di identità a fini di identificazione in conformità del regolamento (UE) 2020/XXX

1. L'autorità [...] **preposta agli accertamenti** designata in conformità dell'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (UE) yyyy/XXX (regolamento sugli accertamenti) interroga il CIR unicamente al fine di verificare o determinare l'identità di una persona a norma dell'articolo 10 di tale regolamento, a condizione che la procedura sia avviata in presenza di tale persona.
2. Se dall'interrogazione risulta che nel CIR sono conservati dati dell'interessato, l'autorità [...] **preposta agli accertamenti** ha accesso alla consultazione dei dati di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del presente regolamento nonché dei dati di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio.";

5) all'articolo 24 [...]

a) **il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:**

"1. Fatti salvi l'articolo 46 del regolamento (UE) 2017/2226, l'articolo 34 del regolamento (CE) n. 767/2008 e l'articolo 69 del regolamento (UE) 2018/1240, eu-LISA conserva le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati effettuate nel CIR conformemente ai paragrafi 2, 2 bis, 3 e 4 del presente articolo.";

b) **dopo il paragrafo 2 è inserito il seguente paragrafo 2 bis:**

"2 bis. eu-LISA conserva le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 20 bis nel CIR. Tali registrazioni comprendono i seguenti elementi:

- a) lo Stato membro che ha avviato l'interrogazione;
- b) la finalità dell'accesso dell'utente che effettua l'interrogazione tramite il CIR;
- c) la data e l'ora dell'interrogazione;
- d) il tipo di dati usati per avviare l'interrogazione;
- e) i risultati dell'interrogazione.";

c) al paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

"5. Ciascuno Stato membro conserva le registrazioni delle interrogazioni effettuate dalle proprie autorità e dal personale di tali autorità debitamente autorizzato a usare il CIR ai sensi degli articoli 20, 20 bis, 21 e 22. Ciascuna agenzia dell'Unione conserva le registrazioni delle interrogazioni effettuate dal proprio personale debitamente autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22."

Articolo 20

Valutazione

[Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione riferisce sull'attuazione delle misure da esso previste.]

Non prima di [cinque] anni dopo la data di applicazione del presente regolamento, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione effettua una valutazione del medesimo. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle principali conclusioni tratte. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione qualsiasi informazione necessaria per la stesura della relazione [...].

Articolo 21

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso inizia ad applicarsi 18 mesi dopo l'entrata in vigore.

Le disposizioni di cui agli articoli 10, 11 e 12 concernenti le interrogazioni dei sistemi di informazione dell'UE, del CIR e del portale di ricerca europeo iniziano ad applicarsi solo dopo l'entrata in funzione dei pertinenti sistemi di informazione, del CIR e dell'ESP.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.